



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1567 del 2010, proposto da:

Societa' Gbs Srl, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Nilo, con domicilio eletto presso Ernesto Sticchi Damiani in Lecce, via 95 Rgt Fanteria, 9;

***contro***

Azienda Sanitaria Locale Taranto, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanna Corrente, con domicilio eletto presso Daniele Montinaro in Lecce, Vico Storto Carita' Vecchia, 3;

***per l'annullamento***

della nota prot. 1670/GYT del 31.08.2010 della Azienda Sanitaria di Taranto Area Gestione Tecnica a firma del suo Direttore ing. Paolo Moschettini ad oggetto "Atto di diffida e significazione - ASL Taranto/GBS srl Servizio di Gestione per la manutenzione del patrimonio immobiliare della Azienda Ospedaliera SS Annunziata" con la quale viene rigettata la istanza di applicazione dell'elenco prezzi del Provveditorato alle Opere Pubbliche della Regione Puglia relativamente all' anno di esecuzione del relativo intervento di manutenzione straordinaria, nonché il riconoscimento dei costi della sicurezza per tutti i lavori di competenza della ASL di Taranto", nonché, per quanto di interesse, il parere della Struttura burocratica legale della ASL Taranto reso con nota prot. 4702/leg del 21.07.2010 non conosciuto e, per quanto di interesse per la presente questione, degli articoli del Capitolato d'oneri 1.9 Sicurezza - 1.11 Oneri a carico dello Assuntore 1.12" Oneri a carico del committente e 10 Corrispettivo lavori, così come modificato dalla deliberazione 1620 del 31.07.03,

per la declaratoria

del diritto della Società ricorrenti alla liquidazione dei relativi compensi in relazione a tutti i lavori di manutenzione straordinaria eseguiti in vigenza del rapporto contrattuale nonché

per la condanna

dell'ASL TA al pagamento in favore della ricorrente dello somme relative.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale Taranto;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 giugno 2012 il dott. Carlo Dibello e uditi per le parti i difensori avv.ti

F.sca Ruggiero, in sostituzione dell'avv.to L. Nilo, e G. Corrente.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

Con nota prot. 1670/GT.P del 31.08.2010 , l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Taranto - Area Gestione Tecnica - a firma del Dirigente Responsabile , ha respinto l' istanza di applicazione dell'elenco prezzi del Provveditorato alle Opere Pubbliche della Regione Puglia, formulata dalla società GBS srl in data 15 luglio 2010 relativamente all' anno di esecuzione del relativo intervento di manutenzione straordinaria, nonché il riconoscimento dei costi della sicurezza per tutti i lavori di competenza della ASL di Taranto, pure richiesti dalla GBS srl.

La stessa società ricorrente , che ha impugnato la nota richiamata, agisce per la declaratoria del diritto alla liquidazione dei relativi compensi in relazione a tutti i lavori di manutenzione straordinaria eseguiti in vigenza del rapporto contrattuale nonché per la condanna

dell'AUSL TA al pagamento in favore delle ricorrenti delle somme relative.

Sono state dedotte censure che attengono alla violazione, falsa ed erronea applicazione della normativa in materia di lavori pubblici; eccesso di potere; difetto di istruttoria; illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà dell'azione amministrativa ; violazione della legge regionale 15/2008; errata applicazione della deliberazione 1620/2003 e della appendice contrattuale rep.593/03; violazione art.3 della legge 241/90; illegittimità per difetto di istruttoria.

La Azienda Sanitaria Locale di Taranto si è costituita in giudizio ed ha eccepito l'inammissibilità del ricorso , oltre alla sua infondatezza nel merito.

La controversia è passata in decisione alla pubblica udienza del 14 giugno 2012.

Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.

La posizione soggettiva dell'appaltatore rispetto alla facoltà dell'Amministrazione di procedere alla revisione dei prezzi è tutelabile dinanzi al giudice amministrativo quando attenga all'an della revisione , in quanto correlata all'esercizio di un potere discrezionale riconosciuto dalla norma alla stazione appaltante, sulla base di valutazioni attinenti a preminenti interessi pubblicistici, mentre acquista natura e consistenza di diritto soggettivo, tutelabile dinanzi al giudice ordinario, quando il diritto alla revisione derivi da *apposita clausola contrattuale*, ovvero quando l'Amministrazione abbia già esercitato il potere discrezionale a lei spettante adottando un provvedimento attributivo, o ancora abbia tenuto un comportamento tale da integrare un implicito riconoscimento del diritto alla revisione , così che la controversia riguardi soltanto il quantum della stessa; in specifico, inoltre, quando l'Amministrazione non abbia negato di dover procedere alla revisione dei prezzi , ma abbia contrapposto all'appaltatore un sistema di calcolo diverso, la relativa controversia spetta alla cognizione del giudice ordinario, poiché tale giudizio attiene ad una parte del quantum del compenso revisionale rivendicato e, quindi, non all'"an debeat", ma al "quantum debeat", cui è connesso un diritto soggettivo dall'appaltatore. ( vedi Consiglio di Stato, sez V, 3 agosto 2012, 4444).

Il principio espresso dalla giurisprudenza del Supremo Organo di Giustizia amministrativa trova puntuale applicazione nella controversia che ci occupa in cui la Azienda Sanitaria Locale di Taranto non contesta il diritto dell'appaltatore alla revisione dei prezzi relativi al servizio appaltato, ma gli oppone un diverso parametro di riferimento che, pertanto, incide solo sul quantum del compenso revisionale rivendicato ed esula dalla sfera di applicazione di un potere di natura pubblicistica .

Invero, nella nota impugnata si legge che “ dalla lettura dell'art.1.25 del già citato capitolato si evince che i prezzi da applicare devono essere riferiti all'anno 2000, tanto che tutti i listini richiamati nel medesimo articolo sono

indicati in ordine decrescente di utilizzo a partire da quello del Provveditorato alle Opere Pubbliche della Regione Puglia per finire all'elenco prezzi edito dall'Associazione Nazionale Costruttori di Impianti.”

E, oltre, “ un'interpretazione secondo correttezza e buona fede della clausola contrattuale porta ad un'unica soluzione logica , ovvero l'applicazione dei prezzi delle opere con riferimento all'anno 2000, indipendentemente dal listino da utilizzare”

Appare chiaro che il quesito posto dalla presente controversia concerne non già se l'appaltatore abbia o meno diritto alla revisione dei prezzi del servizio ( circostanza , questa, non negata, come si è visto, dalla P.a.) quanto, piuttosto, in base a quali parametri di riferimento debba essere computato il compenso spettantegli a titolo di revisione prezzi.

Una controversia del genere deve però essere devoluta alla giurisdizione del Giudice ordinario , perché la P.a. agisce sulla scorta di una clausola contrattuale in posizione paritetica rispetto al privato.

Questo ordine di argomentazioni consente di superare l'obiezione fondata sul tenore letterale dell'art 133, comma 1 lettera E del codice del processo amministrativo, il quale stabilisce che “ sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge, le controversie relative al divieto di rinnovo tacito dei contratti pubblici i lavori, servizi, forniture, *relative alla clausola di revisione del prezzo* e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata e periodica, nell'ipotesi di cui all'art.115 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163, nonché quelle relative ai provvedimenti applicativi dell'adeguamento dei prezzi ai sensi dell'articolo 133, commi 3 e 4 dello stesso decreto

Aggiungasi che, com'è noto, dopo la consistente opera di ricostruzione dei limiti della Giurisdizione esclusiva prevista in favore del G.a. ( sentenze della Corte Cost.: specialmente 204/2004 191/2006; poi anche 140/2007 e 35/2010), può ben affermarsi che la estensione avvenuta per via normativa dei relativi casi non può comportare una deroga al normale criterio di riparto della giurisdizione, fondato appunto sulla consistenza della situazione giuridica dedotta in giudizio.

Il ricorso va conclusivamente dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, trattandosi di controversia da devolvere alla giurisdizione del G.O.

Le spese di giudizio possono essere compensate in ragione della particolarità della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2012 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Costantini, Presidente

Enrico d'Arpe, Consigliere

Carlo Dibello, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/12/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)